

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GAWRONSKI)

Comunicata alla Presidenza il 10 aprile 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro della difesa

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

col Ministro per i beni culturali e ambientali

e col Ministro dell'ambiente

(V. Stampato Camera n. 2218)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattato bilaterale di amicizia e collaborazione con la Repubblica di Slovacchia sostituisce un analogo trattato, stipulato dall'Italia con la Cecoslovacchia, firmato a Praga il 4 luglio 1991, il cui *iter* di ratifica è stato interrotto in seguito alla scissione dello Stato cecoslovacco del 1° gennaio 1993.

Il trattato in questione intende fornire un quadro giuridico entro cui si svilupperanno le relazioni fra i due paesi in diversi settori.

I principi generali, contenuti negli articoli 1 e 2 del Trattato, si richiamano alla Carta delle Nazioni Unite e all'Atto finale della CSCE di Helsinki. Ci si occupa poi degli aspetti della sicurezza internazionale e della riduzione degli armamenti al fine di promuovere la collaborazione anche in campo militare.

Nell'articolo 7 si auspica che l'associazione della Repubblica slovacca alle Comunità europee costituisca «uno sviluppo importante del processo di integrazione europea».

Per quanto concerne il campo politico ci si impegna a consultazioni al più alto livello su temi internazionali e bilaterali di co-

mune interesse oltre ad approfondire la collaborazione nel quadro delle organizzazioni internazionali, ed in particolare di quelle europee.

In campo economico lo sviluppo dei rapporti avverrà in tutti i settori: dai trasporti alle telecomunicazioni all'ambiente, attraverso la costituzione di società miste e la stimolazione di investimenti reciproci, nonché la collaborazione nel campo della formazione professionale e manageriale.

La cooperazione si estende all'ambito scientifico e culturale, promuovendo la tutela dei patrimoni artistici, la lotta al traffico dei beni culturali, l'insegnamento delle rispettive lingue e lo scambio di studenti e borsisti, oltre a iniziative in campo radiotelevisivo.

Infine i due paesi si impegnano a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo e a sviluppare la cooperazione in campo giuridico, soprattutto ai fini della lotta alla criminalità organizzata e al traffico degli stupefacenti.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati ed è opportuno non ritardarne il perfezionamento presso il Senato.

GAWRONSKI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

2 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

2 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.